ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - SANAPI - PER I LAVORATORI DELLA PMI E DELLE IMPRESE CHE APPLICANO I CONTRATTI SOTTOSCRITTI DA CONFAPI

Addì 28 dicembre 2012 in Roma

tra

CONFAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

е

C.G.I.L. - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

C.I.S.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI

U.I.L. – UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

premesso che

- Il sistema della bilateralità rappresenta, all'interno di un sistema di relazioni industriali
 orientato al dialogo ed alla partecipazione, una importante e qualificante risposta alle esigenze
 di una gestione condivisa dei servizi per i lavoratori e per le imprese;
- le Parti in data 23 luglio 2012 hanno sottoscritto l'"Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" con l'intento di implementare e coordinare l'attività degli strumenti bilaterali operanti nell'ambito del sistema Confapi a favore dei lavoratori e delle PMI;
- le Parti con il sopra richiamato Accordo Interconfederale si sono impegnate a costituire, nell'ambito di uno specifico Accordo Interconfederale, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa – SANAPI – di seguito chiamato "Fondo";

tutto ciò premesso e considerato

convengono che

- 1. con il presente Accordo Interconfederale viene costituito uno specifico Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa denominato SANAPI per i lavoratori dipendenti delle PMI e delle imprese che applicano i CCNL del sistema CONFAPI.
- Per le prestazioni del Fondo, le parti stabiliscono una quota di contribuzione a carico delle imprese pari a 10,00 (dieci) euro mensili – per 12 (dodici) mensilità – per tutti i lavoratori dipendenti secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 3. Il versamento dei contributi avverrà con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo stesso.

- 4. La contrattazione collettiva nazionale e/o decentrata almeno su scala regionale può implementare le prestazioni convenute, nel qual caso, tale incremento determinerà effetti esclusivi sulla platea direttamente interessata.
- 5. Le Parti convengono che l'adesione al Fondo è aperta anche ai dipendenti delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società e degli enti partecipati o promossi dalle stesse.
- 6. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale le Parti procederanno alla costituzione del Fondo SANAPI ed alla approvazione del relativo Statuto.
- 7. Le Parti convengono che tutte le cariche degli organi avranno durata triennale.
- 8. Le Parti daranno tempestiva comunicazione a tutte le strutture interessate dell'avvenuta attuazione di quanto tutto sopra richiamato, al fine di consentire il rapido avvio della raccolta della contribuzione e la conseguente messa in opera del Fondo stesso.
- 9. Le Parti, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo del Fondo, provvederanno alla definizione del Regolamento del Fondo stesso.
- 10. I contenuti del presente Accordo Interconfederale verranno recepiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il diritto alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- 11. Le Parti istitutive verificheranno il numero delle adesioni pervenute al fine di assumere le conseguenti decisioni entro quattro mesi dal ricevimento del primo versamento.
- 12. Nella fase sperimentale di avvio del servizio, limitatamente all'anno 2013 e a seguito del recepimento dei contenuti del presente Accordo Interconfederale nei CCNL, le Parti convengono che le coperture sanitarie integrative avranno effetto con decorrenza dal 1 luglio 2013.
- 13. Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2013 al fine di esaminare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo. In tale sede potranno essere definite eventuali modalità di estensione del bacino degli aderenti.

Roma, 39701-2013

CGIL

Relived

CISL